

*Man. c. 16. n. 40. e c. 27. n. 288.* e più à pieno sovra il *capit. si quis de poe d' 7.* e ci sono il *c. Dominus, de secundis nupt.* Dove Lucio Papa III. dice, che chi è passato alle seconde nozze, e dubita della vita del consorte deve rendere il debito, mà non ricercarlo, e nel *cap. Inquisitioni de sent. excomm.* Innoc. III. dice che se uno delli Consorti hà probabile, e discreta credulità di qualche impedimento del matrimonio, deve rendere il debito, mà non ricercarlo. Dalle quali determinazioni si vede, che alcuna probabilità è sufficiente per credere, ed oprare cosa à proprio pregiudicio, come è il ricercare il debito matrimoniale, la quale non basta per credere, ed oprare à pregiudicio altrui, che sarebbe il non renderlo: Mà il commandamento, che si crede faccia il Papa di servare l'interdetto, non è à pregiudicio d'essi Religiosi, perche in tal caso forsi non dovrebbero accontentarsi di quella cognizione, che ànno: mà è à pregiudicio del Po-